

**Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – art. 118, comma 2, CGS - notizia dell'illecito – documento anonimo – garanzie difensive – necessità - attività conoscitiva ed esplorativa degli inquirenti – ammissibilità - elementi concreti e più approfonditi – necessità

**Descrizione**

Se è certamente vero che l'attività pre-procedimentale scaturente da un esposto anonimo deve sempre assicurare il rispetto delle garanzie difensive (per cui non sarà possibile ad esempio l'esame di un incolpato specie se non assistito da difensore), ma allo stesso tempo è da ritenersi legittima e anzi doverosa una attività conoscitiva ed esplorativa da parte degli inquirenti mirata ad approfondire autonomamente quanto contenuto nell'esposto anonimo, ad esempio mediante l'audizione di persone informate sui fatti o per l'appunto acquisizioni documentali. Perché tale attività pre-procedimentale possa condurre all'apertura di un procedimento occorre, però, che da essa emergano elementi concreti e più approfonditi della mera enunciazione contenuta nell'esposto anonimo, così da consentire di verificare le ragioni del convincimento degli inquirenti in merito alla sussistenza di una notizia di illecito ed evitare che il divieto di cui all'art. 118, comma 2, C.G.S. venga sostanzialmente frustrato. (Nel caso si specie non è stata fatta menzione dell'attività pre-procedimentale, né nella comunicazione di conclusione delle indagini, né nel deferimento, il che rende impossibile comprendere ed apprezzare il percorso logico argomentativo che, partendo dalla ricezione dell'esposto anonimo, ha condotto la Procura Federale al convincimento della sussistenza di una notizia di illecito idonea all'apertura di un procedimento).

**Stagione Sportiva**

2022-2023

**Numero**

n. 10/CFA/2022-2023/B

**Presidente**

Lombardo

**Relatore**

Casula

**Riferimenti normativi**

art. 118, comma 2, CGS;

**Provvedimenti**

**SEZ. II - DECISIONE N. 0010 CFA del 27 luglio 2022 (Procura Federale-Sigg.ri Dotti Luciano-Cacciapuoti Nicola-Alemanni Roberto e altri)**